

In tema di sostanze stupefacenti: la nuova disciplina sulle c.d. droghe "leggere", a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 e del d.l. 20 marzo 2014 n. 36.

Con l'intervento della Corte costituzionale (sent. 12 febbraio 2014, n. 32) la disciplina inerente alle sostanze stupefacenti è cambiata drasticamente, ma soprattutto è tornata alla luce la chiacchieratissima distinzione tra droghe c.d. "leggere" e "pesanti". Diamo uno sguardo veloce a cosa è accaduto nello specifico.

La Massima Corte con sentenza n. 32 il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione, ritenendo gli articoli citati in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 77, secondo comma, Cost. per «difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione».

Infatti, si è rilevato che con l'originario decreto legge, e più precisamente con l'art. 4 di quest'ultimo, il Governo aveva introdotto una norma di natura processuale, attinente alle modalità di esecuzione della pena e finalizzata ad impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi, le cui pene sarebbero state sospese laddove vi fossero stati in atto programmi terapeutici tesi a recuperarli dall'uso di droghe, qualunque reato essi avessero commesso. Successivamente, il legislatore con la legge di conversione ha introdotto alcune disposizioni di natura sostanziale, appunto gli artt. 4-bis e 4-vicies ter, che hanno ridisegnato la disciplina in materia di sostanze stupefacenti, sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto il profilo delle incriminazioni, portando alla parificazione, in particolare, i delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e quelli aventi ad oggetto le droghe c.d. "leggere". Inoltre, sempre in sede di conversione, è stato modificato il titolo originario del decreto legge, questo poiché le innovazioni appena esposte non potevano essere «ricomprese nelle materie già disciplinate dal decreto-legge medesimo e risultanti dal titolo originario di quest'ultimo».

Questo *modus operandi* del legislatore si è posto in netto contrasto con quanto espresso appunto dall'art. 77, comma 2, Cost., ovvero con il principio di necessaria omogeneità, che ne è corollario ed è stato statuito dal medesimo giudice costituzionale (sent. n. 22 del 2012). Secondo tale principio l'art. 77, comma 2, Cost. istituisce un «nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione»: quest'ultima non potrà inserire emendamenti estranei all'oggetto e alle finalità del decreto, in quanto il procedimento con il quale viene emanata differisce da quello ordinario per la particolare rapidità ed accelerazione dei tempi. Gli artt. 4-bis e 4-vicies ter, invece, aggiungevano al decreto originario delle disposizioni che nulla avevano a che vedere con il recupero della persona del tossicodipendente, ma che modificavano la disciplina sostanziale delle sostanze stupefacenti e, facendo particolare riferimento all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, facevano sorgere un difetto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione, risultando costituzionalmente illegittime.

Con la sopraggiunta della sentenza appena esposta, quindi, sono state cancellate *ex tunc* le modifiche inserite nel 2006 all'art. 73 citato ed alle relative tabelle classificanti le singole sostanze stupefacenti, le stesse dovranno ritenersi vigenti nella forma originaria disposta dal d.P.R. n. 309 del 1990 e, quindi, precedente alla legge n°49 del 2006 .

La pronuncia analizzata ha ovviamente comportato un tempestivo intervento del Governo, poiché la rimessa in vigore di una disciplina degli anni Novanta ha creato non poche lacune, soprattutto in riferimento alla venuta meno nelle tabelle di classificazione di alcune sostanze stupefacenti, il cui uso, spaccio ecc. ovviamente non poteva tornare ad essere legittimo, viste le dimostrazioni scientifiche univoche intervenute nell'ultimo decennio che ne attestano l'alta tossicità (es. MDMA).

Dunque, il Governo italiano ha emanato il 20 marzo 2014 il d.l. n. 36, con il quale ha classificato le circa 500 sostanze stupefacenti in 5 tabelle, collocando, in particolare, con l'art. 1, comma 3, lett. b) i cannabinoidi e suoi derivati nella tabella n° 2, diversamente dalle altre droghe c.d. "pesanti", quali eroina e cocaina, situate nella tabella n° 1.

In conseguenza di ciò i reati di cui all'art. 73, comma 1, il cui oggetto materiale del reato sia costituito da cannabinoidi o suoi derivati, invece di essere puniti con la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da euro 26.000 a 260.000, sono sanzionati, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 73, comma 4, con la seguente pena: la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 5.164 a 77.468. Questo poiché l'oggetto materiale del reato, appunto, non è più costituito da sostanze stupefacenti *sui generis*, ma da sostanze inserite nella tabella n° 2, comunemente definite "leggere".

Il decreto legge appena esposto è stato approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente si trova in Senato, in sede di commissione.

In conclusione, si può sottolineare solamente che, anche se in un primo momento i fautori della depenalizzazione delle c.d. droghe "leggere" avranno certamente gioito alla notizia della sentenza della Consulta, con l'analisi di essa e con l'intervento legislativo esposto ci si rende forse conto che si poteva fare di più.

È vero che si è tornato a tener conto della diversa pericolosità sociale recante dalle differenti tipologie di sostanza stupefacente; tuttavia, il decreto legge non introduce la legittimità del c.d. consumo personale, la cui disciplina resta tuttora nell'ombra, e nemmeno viene opportunamente rivisitato il tema della coltivazione di piante di cannabis (tema ampiamente trattato invece dal giudice di legittimità, che spesso ha riconosciuto la liceità della coltivazione destinata ad uso personale).

Si è, dunque, quasi integralmente reintrodotta una disciplina che, forse, era innovativa nel momento in cui veniva alla luce (1990), ma che oggi risulta non tener conto della direzione che i paesi scientificamente più evoluti del nostro (vedi Stati Uniti) stanno percorrendo. Il d.P.R. 309/1990 resta un Testo Unico da leggersi in chiave proibizionista e ciò è sicuramente dovuto alla fretta con cui si è dovuti intervenire per colmare le lacune, che la sentenza della Consulta aveva drasticamente creato.

Si ritiene che quanto è avvenuto in questi ultimi mesi si debba considerare un buon punto di partenza, ma non certo d'arrivo, nella creazione di una moderna disciplina delle sostanze stupefacenti.

Trieste, 08/05/2014.

Dott. Nicolò Cusimano